



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 18 dicembre 2020
(OR. en)

2020/0347 (COD)

PE-CONS 60/20

UK 89
PREP-BXT 48
TRANS 565
CODEC 1244

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
 relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle
 ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e
 il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica

REGOLAMENTO (UE) 2020/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie
in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione
e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso"), entrato in vigore il 1° febbraio 2020, con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio². Il periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, durante il quale il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'articolo 127 dell'accordo di recesso ("periodo di transizione"), termina il 31 dicembre 2020.
- (2) L'articolo 10 del trattato tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese relativo alla costruzione e all'esercizio, da parte di concessionarie private, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 ("trattato di Canterbury"), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica.

¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29, 31.1.2020, pag. 7).

² Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29, 31.1.2020, pag. 1).

- (3) Fino al termine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa costituisce l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. In tale veste, essa applica integralmente al collegamento fisso sotto la Manica le disposizioni del diritto dell'Unione relative alla sicurezza e, a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio², all'interoperabilità delle ferrovie.
- (4) Salvo diversa disposizione, una volta terminato il periodo di transizione il diritto dell'Unione non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito, mentre, per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica che si trova sotto la giurisdizione della Francia, la commissione intergovernativa non sarà più un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi del diritto dell'Unione. L'autorizzazione di sicurezza del gestore dell'infrastruttura del collegamento fisso sotto la Manica e i certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie che operano attraverso il collegamento fisso sotto la Manica, rilasciati dalla commissione intergovernativa a norma rispettivamente dell'articolo 11 e dell'articolo 11 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, non saranno più validi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

¹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

² Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

³ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

- (5) Con decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, la Francia è stata autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito in merito all'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità delle ferrovie dell'Unione al collegamento fisso sotto la Manica, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato. Il regolamento (UE) 2020/1530 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda, tra l'altro, le norme relative alle autorità nazionali preposte alla sicurezza.
- (6) Sulla base del regolamento (UE) 2020/1530, e previo accordo previsto dalla decisione (UE) 2020/1531 e concluso secondo determinate condizioni stabilite in tale decisione, la commissione intergovernativa dovrebbe rimanere l'autorità di sicurezza unica per l'intero collegamento fisso sotto la Manica, costituendo, per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Francia, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798. È tuttavia improbabile che l'accordo previsto dalla decisione (UE) 2020/1531 entri in vigore prima della fine del periodo di transizione.

¹ Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

² Regolamento (UE) 2020/1530 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 1).

- (7) In assenza di tale accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la commissione intergovernativa non sarà più considerata un' autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi dell'articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Francia. Le autorizzazioni e i certificati di sicurezza rilasciati dalla commissione intergovernativa cesseranno di essere validi. L'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza diventerà l'autorità nazionale competente per la sicurezza della sezione del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Francia.
- (8) Data la sua importanza economica per l'Unione, è fondamentale che il collegamento fisso sotto la Manica continui a operare anche dopo il 1° gennaio 2021. A tale fine, è opportuno che l'autorizzazione di sicurezza per il gestore dell'infrastruttura del collegamento fisso sotto la Manica rilasciata dalla commissione intergovernativa resti valida per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, che costituisce un lasso di tempo sufficiente a permettere all'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza di rilasciare la propria autorizzazione di sicurezza.

- (9) Le licenze rilasciate a norma del capo III della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito non saranno più valide dopo il termine del periodo di transizione. Il 10 novembre 2020, a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la Francia ha comunicato alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati per un accordo transfrontaliero con il Regno Unito. L'obiettivo di tale accordo sarebbe di consentire alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito di utilizzare l'infrastruttura transfrontaliera che collega l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica fino alla stazione frontaliera e al terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun (Francia) senza dotarle di una licenza ai sensi della direttiva 2012/34/UE rilasciata da un'autorità dell'Unione appositamente preposta.
- (10) Perché sia assicurata la connettività tra l'Unione e il Regno Unito è essenziale che le imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito continuino ad operare. A tale fine è opportuno prorogare per un periodo di nove mesi, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, il periodo di validità delle licenze rilasciate loro dal Regno Unito a norma della direttiva 2012/34/UE e dei certificati di sicurezza rilasciati loro dalla commissione intergovernativa, un lasso di tempo sufficiente a consentire allo Stato membro interessato di prendere i provvedimenti necessari per garantire la connettività in conformità alle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/798 e sulla base dell' accordo previsto dalla decisione (UE) 2020/1531.

¹ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

- (11) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la revoca del beneficio conferito ai titolari delle autorizzazioni, dei certificati e delle licenze qualora non fosse garantito il rispetto delle prescrizioni dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Per l'adozione di tali misure è opportuno fare ricorso alla procedura d'esame, date le possibili ripercussioni sulla sicurezza delle ferrovie. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili ove sussistano, in casi debitamente giustificati, imperativi motivi d'urgenza.
- (12) Considerata l'urgenza dovuta alla fine del periodo di transizione, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (13) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire misure provvisorie riguardanti determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione alla fine del periodo di transizione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (14) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della fine del periodo di transizione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche, in vista della fine del periodo di transizione di cui all'articolo 126 dell'accordo di recesso, per determinate autorizzazioni di sicurezza e determinati certificati di sicurezza rilasciati a norma della direttiva 2004/49/CE e per talune licenze di imprese ferroviarie rilasciate a norma della direttiva 2012/34/UE, di cui al paragrafo 2.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti autorizzazioni, certificati, e licenze validi al 31 dicembre 2020:
 - a) autorizzazioni di sicurezza rilasciate ai gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 11 della direttiva 2004/49/CE per la gestione e l'esercizio dell'infrastruttura transfrontaliera di collegamento tra l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica;
 - b) i certificati di sicurezza rilasciati a norma dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/UE alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l'infrastruttura transfrontaliera di collegamento fra l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica;
 - c) licenze rilasciate a norma del capo III della direttiva 2012/34/UE alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l'infrastruttura transfrontaliera di collegamento fra l'Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni pertinenti di cui alle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/798 e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali direttive e della direttiva 2004/49/CE.

Articolo 3

Validità delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze

1. Le autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), rimangono valide per due mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I certificati di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per nove mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tale validità è riferita esclusivamente al raggiungimento dal Regno Unito della stazione transfrontaliera e del terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun o alle partenze da tale stazione e terminale alla volta del Regno Unito.
3. Le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per nove mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, tali licenze sono valide soltanto nel territorio situato tra la stazione frontaliere e il terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun e il Regno Unito.

Articolo 4

Norme e obblighi relativi alle autorizzazioni di sicurezza, ai certificati di sicurezza e alle licenze

1. Le autorizzazioni di sicurezza, i certificati di sicurezza e le licenze di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono soggetti alle norme ad essi applicabili in conformità delle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/798 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali direttive.
2. I titolari delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ed eventualmente la relativa autorità di rilascio qualora diversa dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza sul cui territorio è situata l'infrastruttura nell'Unione, competente per la stazione transfrontaliera e il terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun, collaborano con l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e le forniscono tutte le informazioni e i documenti del caso.
3. Qualora le informazioni o i documenti non siano forniti entro i termini fissati nelle richieste avanzate dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, previa notifica a cura dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, adotta atti di esecuzione per revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'articolo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. I titolari delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento informano senza indugio la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie in merito ad eventuali azioni, intraprese da altre autorità competenti preposte alla sicurezza, che possano contrastare con gli obblighi derivanti loro dal presente regolamento, dalla direttiva 2012/34/UE o dalla direttiva (UE) 2016/798.
5. Prima di revocare i benefici conferiti in forza dell'articolo 3, la Commissione informa a tempo debito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità che ha rilasciato le autorizzazioni di sicurezza, i certificati di sicurezza e le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e i titolari di tali autorizzazioni, certificati e licenze in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.
6. Per quanto riguarda le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, i riferimenti a un'autorità nazionale preposta alla sicurezza si intendono fatti a un'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 3, punto 15, della direttiva 2012/34/UE.

Articolo 5

Controllo del rispetto del diritto dell'Unione

1. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, vigila sugli standard di sicurezza delle ferrovie applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l'infrastruttura transfrontaliera di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all'infrastruttura transfrontaliera stessa. Inoltre, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza controlla che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie rispettino le prescrizioni di sicurezza stabilite dal diritto dell'Unione. Se del caso, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza trasmette alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie una raccomandazione alla Commissione di agire conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

L'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento controlla che le prescrizioni degli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE continuino ad essere rispettate in relazione alle imprese ferroviarie titolari di una licenza rilasciata dal Regno Unito di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2. Qualora nutra dubbi giustificati sul rispetto degli standard di sicurezza applicati all'esercizio dei servizi ferroviari transfrontalieri o dell'infrastruttura rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, o della parte di tale infrastruttura situata nel Regno Unito, in conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, la Commissione adotta senza indebito ritardo atti di esecuzione per revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'articolo 3. Il potere di adottare atti di esecuzione si applica, *mutatis mutandis*, nel caso in cui la Commissione abbia giustificati dubbi in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza o l'autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 6, può richiedere informazioni alle rispettive autorità competenti fissando un termine ragionevole. Se le autorità competenti in questione non forniscono le informazioni richieste entro il termine stabilito, o forniscono informazioni incomplete, previa notifica dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza o all'autorità di rilascio delle licenze di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 6, a seconda dei casi, la Commissione può adottare atti di esecuzione per revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell'articolo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Prima di revocare i benefici conferiti in forza dell'articolo 3, la Commissione informa a tempo debito l'autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità che ha rilasciato le autorizzazioni di sicurezza, i certificati di sicurezza e le licenze di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e i titolari di tali autorizzazioni, certificati e licenze, nonché l'autorità nazionale preposta alla sicurezza e l'autorità preposta al rilascio delle licenze del Regno Unito, in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni.

Articolo 6

Consultazione e cooperazione

1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato consultano le autorità competenti del Regno Unito e cooperano con esse nella misura necessaria a garantire l'attuazione del presente regolamento.
2. Su richiesta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione senza indebito ritardo tutte le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 o qualsiasi altra informazione di rilievo per l'attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal comitato di cui all'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE. Essi sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il relativo articolo 5.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Il presente regolamento cessa di applicarsi il 30 settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
